

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELL'IMMOBILE AD USO "PROTEZIONE CIVILE" SITO A REGGIO EMILIA, VIA CELLA ALL'OLDO N.8 LOC. VILLA CELLA.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. con sede legale _____, C.F. _____, di seguito indicata "Agenzia", rappresentata dal
Direttore pro tempore autorizzato a sottoscrivere il presente atto con

D.G.R. n. _____ del _____ E

Provincia di Reggio Emilia con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, C.F.-----, di seguito indicato anche semplicemente "Provincia", rappresentata dall'ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera _____ n. _____ del _____

I predetti enti potranno essere indicati anche semplicemente "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Agenzia contribuisce all'attuazione del percorso di presa in carico delle sedi ex provinciali in applicazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, N. 13: "Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", nonché della legge regionale 01 agosto 2017, n. 18;
- l'Agenzia ha preso atto delle richieste avanzate dalla Provincia di Reggio Emilia, con le quali ha manifestato l'urgenza di far fronte alle spese derivanti dalla gestione dell'immobile ad uso di Protezione Civile - Polo Logistico "ex TAV" sito in Reggio Emilia loc. Villa Cella, via Cella all'Oldo 8;
- la Provincia ha gestito la struttura nelle fasi transitorie di passaggio di competenza alla Regione delle funzioni di Protezione Civile in virtù delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali di cui alla L.56 del 7/4/2014, attività che si impegna ancora a svolgere a favore del territorio di competenza;
- a far data dal 2016, la Provincia ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per gestione, locazione e utenze anticipando, che in mancanza di riscontro, non avrebbe potuto procedere al rinnovo del contratto di

locazione per non poter far fronte alle spese derivanti dalla gestione dell'immobile ad uso di Protezione civile in questione;

- a copertura delle annualità 2016 e 2017 l'Agenzia ha fatto fronte con n.2 finanziamenti stanziati sul "Programma di potenziamento e completamento delle strutture di protezione civile (D.G.R. n. 1673/2016 e D.G.R. 1545/2017) consentendo in tal modo di riconoscere alla Provincia di Reggio Emilia il concorso necessario a mantenere la gestione del Polo Logistico stesso;

- con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di Convenzione in oggetto

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITA'

La presente Convenzione ha la finalità di soddisfare il pubblico interesse, comune alle Parti, di contribuire e facilitare l'attuazione del percorso di attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13: "Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni "mantenendo la funzionalità dell'immobile ad uso protezione civile, sito in Reggio Emilia (RE), via Cella All'Oldo 8", esteso 15.558 mq, censito al N.C.T. del Comune di Reggio Emilia al Foglio 16 mapp. 12 (in parte), 24 (in parte) e 25 (in parte), sulla quale era stato allestito il cantiere TAV 25 per la costruzione della Linea AV Alta Velocita'.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina l'accordo tra le Parti finalizzato a soddisfare la continuità di un importante servizio per il territorio dell'Emilia-Romagna per la gestione dell'immobile ad uso logistico Protezione Civile di Reggio Emilia, sito in loc. Villa Cella via Cella all'Oldo n.8.

L'area oggetto della presente convenzione, attualmente conforme alla pianificazione territoriale e urbanistica, ospita strutture temporanee dell'ex cantiere 25 TAV, attualmente regolarizzate anche dal punto di vista edilizio.

La pianificazione di emergenza provinciale e comunale identifica il comparto come Polo logistico, nonché come Area di Ammassamento soccorritori e Struttura di Prima Accoglienza per la popolazione.

Nel complesso sono identificabili spazi destinati a uffici, dormitori, alloggi per custodi, mensa e spazi collettivi, magazzino ad uso plurimo, ed aree esterne deputate allo stoccaggio di attrezzature e mezzi di Colonna Mobile Regionale, a parcheggio e viabilità, nonché ad attività addestrative ed esercitative.

Art. 3

IMPEGNO DELLE PARTI

L' Agenzia provvederà all'assegnazione di contributi a favore della Provincia di Reggio Emilia, per la copertura dei costi di gestione dell'immobile, ivi comprese le spese di manutenzione, forniture e utenze che si renderanno necessarie, come riportato all'art.4.

La Provincia, (su esplicita richiesta della Agenzia,) provvederà a riformulare i contratti di comodato attualmente in essere, a favore delle Associazioni/Organizzazioni di Volontariato (su esplicita richiesta della Agenzia,) che svolgono attività inerenti la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui al Registro regionale di protezione Civile, razionalizzando e regolamentando l'uso degli spazi, d'intesa con l'Agenzia stessa. Si impegna, altresì, a mantenere in essere n. 2 comodati d'uso non onerosi stipulati a favore dei soggetti che svolgono l'attività di custodia e guardiania, a fronte delle attività di piccola manutenzione e cura del verde.

Successivamente alla stipula, l'Agenzia si impegna a collaborare, d'intesa con il Coordinamento prov.le del Volontariato di Protezione Civile, alla disciplina inerente l'utilizzo degli spazi di cui al punto 2), con prioritaria attenzione ai compiti finalizzati alla preparazione e pianificazione di emergenza.

ART. 4

SPESE DI LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'Agenzia si impegna a rimborsare alla Provincia di Reggio Emilia le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione e delle spese inerenti alla gestione dell'immobile in questione a far data dal 01/01/2018 fino al 31/12/2023 (durata eventualmente rinnovabile in relazione alla scadenza del contratto di locazione Provincia - proprietario dell'immobile), stimate complessivamente in € 44.000 annui. Il canone di locazione ammonta a € 32.500 annui e le spese preventivate di manutenzione/gestione a carico della Provincia a €11.500, avendo in previsione il riparto degli ulteriori oneri per utenze sui singoli comodatari utilizzatori degli spazi loro assegnati.

Il contributo complessivo sarà versato alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno, ad esclusione del primo anno di convenzione rispetto al quale il versamento è previsto entro 30 gg dalla stipula della convenzione stessa, previa trasmissione all'Agenzia del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e idonea documentazione giustificativa di spesa. A valle della quantificazione a consuntivo degli oneri extra locazione effettivamente sostenuti dalla Provincia (manutenzioni ordinarie e spese di gestione), l'Agenzia si impegna, entro 30 gg dalla comunicazione della Provincia, a verificare le rendicontazioni ed a provvedere al rimborso dell'eventuale quota in esubero a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa.

ART. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 con possibilità di rinnovo in caso di immutate condizione di interesse all'uso a fini di protezione civile e sicurezza territoriale, in relazione alla durata del contratto di locazione dell'immobile.

ART.6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali dell'altra parte di cui venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le

modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 7

CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia derivante dalla applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art.8

REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m. e norme collegate.

Gli effetti giuridici della Convenzione decorrono dalla data di comunicazione tramite PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per la Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile

Bologna li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Per la Provincia di Reggio Emilia

Reggio Emilia li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)